

Ai Referenti Covid
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA

Al Sito Web/Sez. Ripartenza in sicurezza/Sez. Modulistica

Oggetto: Certificazioni mediche per assenza scolastica e modalità di riammissione degli alunni.

In merito alla riammissione degli alunni a scuola dopo un'assenza, si comunicano le seguenti indicazioni estrapolate dalle Circolari n. 17167 del 21/08/2020 e n. 30847 del 24/09/2020 del Ministero della Salute:

1. Scuola dell'Infanzia: dopo un'assenza per **malattia SUPERIORE a 3 giorni**, la riammissione alla frequenza sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS) o del Medico di Medicina Generale (MMG), attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

2. Scuola Primaria e Secondaria di I grado: la riammissione dopo un'assenza per **malattia SUPERIORE a 5 giorni** sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del PLS o del MMG, attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

3. Riammissione a scuola nel caso di assenze dovute a patologie NON riconducibili a Covid 19 (NON superiori a 3 giorni per i bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia o di assenze NON superiori a 5 giorni per gli alunni della Primaria e Secondaria di 1° grado): se l'assenza è dovuta a motivi di salute che, con assoluta certezza, **non** sono riconducibili al COVID-19, il genitore o titolare della responsabilità genitoriale dovrà compilare l'autocertificazione (**Allegato n.° 1**) in cui dichiarerà di avere sentito il PLS (Pediatra di Libera Scelta) o il MMG (Medico di Medicina

6. Assenza per COVID-19: in questo caso, per la riammissione dell'alunno/a alla frequenza scolastica, le famiglie dovranno fornire l' "Attestazione di nulla osta all'ingresso" che sarà predisposta dal PLS o MMG.

7. Assenza per quarantena: è imposta dal Dipartimento di Prevenzione nei confronti di soggetti che saranno individuati quali contatti di un caso Covid confermato. Al termine del periodo di quarantena, il rientro sarà consentito a seguito di comunicazione del Dipartimento di Prevenzione al Referente scolastico Covid-19, senza alcuna attestazione del medico né autodichiarazione da parte della famiglia.

Ulteriori chiarimenti sulle assenze degli alunni

- In base a quanto previsto dal DPR Presidente della Repubblica 1518/1967, art 42 ed ulteriormente regolamentato dalla Regione Calabria il certificato di riammissione a scuola è necessario dopo un'assenza per malattia di **oltre cinque giorni. (Il rientro a scuola il 6° giorno non richiede certificato)**

I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia (esempi: 1. inizio assenza venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi sì; 2. inizio assenza martedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede il certificato, dal martedì successivo sì).

Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se l'alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l'ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato)

- Per le assenze "programmate" dal genitore superiori a 5 giorni (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari) e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico.

- Per le assenze "non programmate", e per più di 5 giorni, occorre al rientro certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto.